



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 3 ottobre 2023**  
**(OR. en)**

**13121/23**

**LIMITE**

**CORLX 876**  
**CFSP/PESC 1263**  
**CSDP/PSDC 652**  
**CSC 452**  
**COEST 514**  
**CIVCOM 230**  
**EUM ARMENIA 10**

#### **ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sullo status della missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA)

---

PUBLIC

ACCORDO  
TRA L'UNIONE EUROPEA  
E LA REPUBBLICA D'ARMENIA  
SULLO STATUS DELLA MISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN ARMENIA  
(EUMA)

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "UE",

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ARMENIA, in seguito denominata "Stato ospitante",

dall'altra,

in seguito insieme denominate "parti",

TENUTO CONTO:

- della lettera datata 27 dicembre 2022 inviata dal ministro degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
- della decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA)<sup>1</sup>,
- che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

---

<sup>1</sup> GU UE L 22 del 24.1.2023, pag. 29.

## ARTICOLO 1

### Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente accordo si applica alla missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) e al suo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Repubblica d'Armenia.
3. Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
  - a) "EUMA" o "missione": la missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA), istituita dalla decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio dell'Unione europea, compresi componenti, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all'EUMA.

L'EUMA è considerata dallo Stato ospitante come una missione diplomatica in materia doganale;

- b) "capomissione": il capomissione dell'EUMA nominato dal Consiglio dell'Unione europea;
- c) "Unione europea" o "UE": gli organi permanenti dell'UE, nonché il relativo personale;

- d) "personale dell'EUMA": il capomissione, il personale della missione distaccato dagli Stati membri dell'UE, dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dalle istituzioni dell'UE e dai paesi terzi invitati dall'UE a partecipare all'EUMA, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUMA, incaricato di preparare, sostenere e attuare la missione, e il personale in missione per uno Stato d'origine, un'istituzione dell'UE o il SEAE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale assunto in loco;
- e) "quartier generale": il quartier generale dell'EUMA nella Repubblica d'Armenia;
- f) "Stato d'origine": lo Stato membro dell'UE o il paese terzo che ha distaccato personale presso la missione;
- g) "locali": tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività della missione, nonché per l'alloggio del personale della missione;
- h) "personale assunto in loco", il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;
- i) "corrispondenza ufficiale": tutta la corrispondenza relativa all'EUMA e alle sue funzioni;

- j) "fornitore": la persona che fornisce all'EUMA beni o servizi in relazione alle attività della missione;
- k) "mezzi di trasporto dell'EUMA": tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui l'EUMA detiene la proprietà o che prende in locazione o noleggia;
- l) "mezzi dell'EUMA": le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto, e i beni di consumo necessari all'EUMA.

## ARTICOLO 2

### Disposizioni generali

1. L'EUMA e il relativo personale rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'EUMA.
2. L'EUMA è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nell'ambito del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUMA.
3. Il capomissione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell'EUMA presenti nel territorio dello Stato ospitante.

## ARTICOLO 3

### Identificazione

1. Il personale dell'EUMA è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento della missione che porta in permanenza. Alle autorità competenti dello Stato ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento della missione.
2. I mezzi di trasporto della missione possono recare contrassegni d'identificazione e/o targhe distintivi dell'EUMA, di cui un facsimile è fornito alle autorità competenti dello Stato ospitante.
3. L'EUMA è autorizzata a esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, su decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUMA possono essere esposte sui locali, sui veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto e sulle uniformi della missione, su decisione del capomissione.

## ARTICOLO 4

### Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1. Il personale e i mezzi, compresi i mezzi di trasporto, dell'EUMA attraversano le frontiere dello Stato ospitante ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. Lo Stato ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso del personale e dei mezzi, compresi i mezzi di trasporto, dell'EUMA. Il personale dell'EUMA attraversa i confini nazionali della Repubblica d'Armenia con passaporti in corso di validità. All'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUMA in possesso della tessera di riconoscimento della missione o di una prova provvisoria della partecipazione all'EUMA non è soggetto ai controlli e alle procedure doganali, alle prescrizioni in materia di visti e di immigrazione, né a qualsiasi forma di controllo dell'immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.
3. Il personale dell'EUMA è esonerato dall'applicazione delle disposizioni regolamentari dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.
4. I mezzi dell'EUMA, compresi i mezzi di trasporto, in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto dell'EUMA sono esonerati, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.

5. I veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto utilizzati a sostegno dell'EUMA non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 18.

6. Il personale dell'EUMA è autorizzato alla guida di veicoli e al pilotaggio di aeromobili e di tutti gli altri mezzi di trasporto nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come valide, senza sottoporle a tasse o diritti, le patenti e le licenze di pilota detenute dal personale dell'EUMA.

7. L'EUMA e il relativo personale, nonché i loro mezzi di trasporto, le loro attrezzature e forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compreso il suo spazio aereo.

Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 18.

8. Ai fini del viaggio in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, il personale dell'EUMA è autorizzato a utilizzare strade, ponti e aeroporti pubblici senza il pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. L'EUMA non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.

## ARTICOLO 5

### Privilegi e immunità dell'EUMA concessi dallo Stato ospitante

1. I locali dell'EUMA sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.
2. I locali dell'EUMA, il loro mobilio e gli altri mezzi che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
3. L'EUMA, i suoi beni e mezzi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale di ogni genere.
4. Gli archivi e i documenti dell'EUMA sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.
5. La corrispondenza ufficiale dell'EUMA è inviolabile.
6. L'EUMA è esonerata, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e i locali utilizzati dall'EUMA ai fini della missione stessa. L'EUMA non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

7. Per gli articoli richiesti ai fini dell'EUMA lo Stato ospitante, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, consente l'ingresso e concede per questi articoli l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi richiesti e prestati.

## ARTICOLO 6

### Privilegi e immunità del personale dell'EUMA concessi dallo Stato ospitante

1. Il personale dell'EUMA non è soggetto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
2. I documenti, la corrispondenza e i mezzi del personale dell'EUMA godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.
3. Il personale dell'EUMA gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. I privilegi concessi al personale dell'EUMA e l'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante non lo esonerano dalla giurisdizione dello Stato d'origine. Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, può rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante per il personale dell'EUMA. Tale rinuncia deve sempre essere una rinuncia espressa.

4. I membri del personale dell'EUMA godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell'EUMA dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell'EUMA nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del capomissione e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante, che non può contestarla. Il membro del personale dell'EUMA che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale.

5. Il personale dell'EUMA non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.

6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell'EUMA, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell'EUMA certificati dal capomissione come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell'EUMA non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o a ogni altra misura restrittiva.
7. L'immunità di un membro del personale dell'EUMA dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d'origine.
8. Il personale dell'EUMA è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'EUMA, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.
9. Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUMA o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale dell'EUMA sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.
10. Lo Stato ospitante, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale di membri del personale dell'EUMA e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Lo Stato ospitante autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti. L'acquisto di beni e servizi sul mercato interno da parte del personale dell'EUMA è esentato dal pagamento dell'IVA e delle imposte in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante.

11. I membri del personale dell'EUMA sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro del personale dell'EUMA interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EUMA.

## ARTICOLO 7

### Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità a esso riconosciuti dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell'EUMA.

## ARTICOLO 8

### Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine sui membri del personale dell'EUMA.

## ARTICOLO 9

### Sicurezza

1. Lo Stato ospitante, tramite mezzi propri, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell'EUMA.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUMA e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. Lo Stato ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all'evacuazione medica del personale dell'EUMA.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 18.

## ARTICOLO 10

### Uniformi

1. Il personale dell'EUMA può indossare uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione della missione stessa.
2. L'uso dell'uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione.

## ARTICOLO 11

### Cooperazione e accesso all'informazione

1. Lo Stato ospitante offre piena cooperazione e sostegno all'EUMA e al relativo personale.
2. Se richiesto e se necessario per il compimento della missione, lo Stato ospitante fornisce al personale dell'EUMA effettivo accesso a:
  - a) locali, siti e veicoli ufficiali sotto il controllo dello Stato ospitante che siano rilevanti per l'espletamento del mandato dell'EUMA;
  - b) documenti, materiali e informazioni sotto il controllo dello Stato ospitante, nella misura in cui sono necessari per l'espletamento del mandato dell'EUMA.

Se necessario ai fini del primo comma, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 18.

3. Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci a ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUMA.

## ARTICOLO 12

### Supporto dello Stato ospitante e contratti

1. Lo Stato ospitante assiste l'EUMA, su richiesta, a trovare locali adeguati.
2. Se necessari e disponibili, lo Stato ospitante mette a disposizione, a titolo gratuito, locali di sua proprietà. Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo per le costruzioni, variazioni o modifiche di detti locali.

I locali di proprietà di enti privati, nella misura in cui siano richiesti per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell'EUMA, sono forniti sulla base di idonei accordi contrattuali.

3. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell'EUMA.
4. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all'EUMA alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
5. L'EUMA ha la capacità giuridica necessaria, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, per lo svolgimento della sua missione e, in particolare, per aprire conti bancari, acquisire o alienare mezzi e per essere parte di procedimenti giudiziari.

6. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall'EUMA nello Stato ospitante è determinata dalle apposite disposizioni in detti contratti.
7. I contratti conclusi dall'EUMA possono stabilire che la procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, sia applicabile alle controversie derivanti dall'attuazione del contratto.
8. Lo Stato ospitante agevola l'attuazione dei contratti conclusi dall'EUMA con gli enti commerciali ai fini della missione.

## ARTICOLO 13

### Decesso di membri del personale dell'EUMA

1. Il capomissione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUMA, nonché dei loro effetti personali.
2. Sulle salme dei membri del personale dell'EUMA non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell'EUMA e/o un rappresentante dello Stato interessato.
3. Lo Stato ospitante e l'EUMA si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUMA.

## ARTICOLO 14

### Comunicazioni

1. L'EUMA può installare e far funzionare stazioni radio trasmettenti e riceventi e sistemi satellitari. L'EUMA coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.
2. L'EUMA ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, internet, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno dei locali dell'EUMA e tra questi, inclusa la posa di cavi e linee di terra, ai fini dell'EUMA.
3. All'interno dei suoi locali l'EUMA può prendere le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza postale indirizzata all'EUMA e/o al suo personale, o da essi spedita.

## ARTICOLO 15

### Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1. L'EUMA e il relativo personale, l'UE e gli Stati d'origine non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EUMA.
2. Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni dell'EUMA, sono trasmesse all'EUMA tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, e alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall'EUMA.
3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell'EUMA e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.
4. La controversia, se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo, è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR. Per le richieste di indennizzo superiori al suddetto importo, la controversia è sottoposta a un collegio arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti.

5. Il collegio arbitrale di cui al paragrafo 4 è composto di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall'EUMA e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall'EUMA. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l'EUMA non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. L'EUMA e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

## ARTICOLO 16

### Collegamenti e controversie

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUMA e delle competenti autorità dello Stato ospitante.
2. Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

## ARTICOLO 17

### Disposizioni varie

1. Il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto da parte delle sue autorità locali competenti dei privilegi, delle immunità e dei diritti dell'EUMA e del relativo personale, come contemplato dal presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUMA.

## ARTICOLO 18

### Modalità di attuazione

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

## ARTICOLO 19

### Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo si applica dal 20 febbraio 2023.
2. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Le notifiche sono indirizzate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, da una parte, e al ministero [...] della Repubblica d'Armenia, dall'altra.
3. Il presente accordo resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo membro del personale dell'EUMA, secondo quanto notificato dalla missione stessa.
4. Tuttavia, il presente accordo può essere oggetto di modifica o cessazione con un accordo scritto tra le parti.

5. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a ..., ...

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Armenia

